



INCENTIVI FISCALI ALLA CAPITALIZZAZIONE

Dott. Enrico ZANETTI

Diretta 28 settembre 2009

PROFILI INTRODUTTIVI



ART. 5 DEL DL 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 102/2009

-  **DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI**
-  **INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ**
-  **AUTORIZZAZIONE A CONVENZIONE MINISTERO ECONOMIA – ABI**



DETAZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI

COMMI DA 1 A 3-BIS DELL'ART. 5 DEL DL 1.7.2009 N. 78
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 3.8.2009 N. 102

**È ESCLUSO DALL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DI IMPRESA
IL 50% DEL VALORE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E APPARECCHIATURE
NUOVI**

COMPRESI NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO
FATTI TRA IL 1° LUGLIO 2009 E IL 30 GIUGNO 2010

L'AGEVOLAZIONE PUÒ ESSERE FRUITA
ESCLUSIVAMENTE

IN SEDE DI VERSAMENTO DEL SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
DOVUTE PER IL PERIODO DI IMPOSTA DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

IN CASO DI ALIENAZIONE DEI BENI
O DI LORO DESTINAZIONE A FINALITÀ ESTRANEE ALL'IMPRESA
PUÒ DETERMINARSI LA REVOCA DELL'INCENTIVO



INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ

COMMA 3-TER DELL'ART. 5 DEL DL 1.7.2009 N. 78
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 3.8.2009 N. 102

PER AUMENTI DI CAPITALE
DI SOCIETÀ DI CAPITALI O DI PERSONE
DI IMPORTO FINO A 500.000 EURO

PERFEZIONATI DA PERSONE FISICHE
MEDIANTE CONFERIMENTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2342 E 2464 DEL CODICE
CIVILE

TRA IL 5 AGOSTO 2009 E IL 5 FEBBRAIO 2010

**SI PRESUME UN RENDIMENTO DEL 3 PER CENTO ANNUO
CHE VIENE ESCLUSO DA IMPOSIZIONE FISCALE**

PER IL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO
ALLA DATA DI PERFEZIONAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE
E PER I QUATTRO PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI



CONVENZIONE MINISTERO ECONOMIA – ABI

COMMA 3-QUATER DELL'ART. 5 DEL DL 1.7.2009 N. 78
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 3.8.2009 N. 102

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
È AUTORIZZATO A STIPULARE UNA
APPOSITA CONVENZIONE CON L'ABI
PER FAVORIRE L'ADESIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO
A PRATICHE FINALIZZATE ALLA ATTENUAZIONE DEGLI ONERI
FINANZIARI
GRAVANTI SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**



PRESUPPOSTO DELL'AGEVOLAZIONE

QUALE ?	➔	L'AUMENTO DI CAPITALE E LA COSTITUZIONE EX NOVO?
DI CHI ?	➔	DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI ANCHE SOCIETÀ SEMPLICI?
COME ?	➔	MEDIANTE CONFERIMENTI ANCHE IN NATURA?
FATTI DA CHI ?	➔	PERSONE FISICHE
QUANDO ?	➔	TRA IL 5 AGOSTO 2009 E IL 5 FEBBRAIO 2010



TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

**ESCLUSIONE DA IMPOSIZIONE FISCALE
DI UN IMPORTO PARI
AL 3% DELL'AUMENTO DI CAPITALE AGEVOLATO**

**L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA
NEL PERIODO IN CUI SI PERFEZIONA L'AUMENTO DI CAPITALE
E NEI QUATTRO PERIODI SUCCESSIVI**

**AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE
L'AUMENTO DI CAPITALE RILEVA NEL LIMITE MASSIMO DI 500.000 EURO
PERTANTO L'IMPORTO ESCLUSO DA IMPOSIZIONE FISCALE
PUÒ ESSERE AL MASSIMO PARI A
15.000 EURO (= 3% DI 500.000) PER 5 ANNI**



DESTINATARIO DELL'AGEVOLAZIONE

LA NORMA NON LO INDIVIDUA IN MODO CHIARO

**PARE PIÙ CONVINCENTE LA TESI CHE INDIVIDUA IL BENEFICIARIO
NELLA SOCIETÀ CHE AUMENTA IL CAPITALE**

**RISPETTO A QUELLA CHE INDIVIDUA IL BENEFICIARIO
IN CIASCUNA PERSONA FISICA CHE EFFETTUA UN CONFERIMENTO
RILEVANTE**

**SE IL BENEFICIARIO È LA SOCIETÀ CHE AUMENTA IL CAPITALE
È DUBBIO SE LA DETASSAZIONE OPERI
SOLO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
OPPURE ANCHE AI FINI IRAP**



ASSENZA DI NORME DECADENZIALI ESPRESSE

**LA NORMA NON PREVEDE CIRCOSTANZE SPECIFICHE
CHE IMPLICANO LA DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE**

**UN UTILIZZO DISTORTO DELLA NORMA AGEVOLATIVA
DOVREBBE COMUNQUE COMPORTARE LA DECADENZA DELLA STESSA
AI SENSI DELL'ART. 37-BIS DEL DPR 600/1973**